DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLTIVAZIONE, PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELLA QUALITA' E DELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO E DELLA FILIERA FLOROVIVAISTICA

Art. 4

Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto della peculiarita' delle attivita' agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione delle figure professionali del settore florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e periurbano, nei parchi e nei giardini storici, anche in coerenza con l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Versione in vigore dal 27 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualita' e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica
Estremi	Decreto legislativo 30 luglio 2026, n. 151
Capo	I — Il settore florovivaistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-151-2026/art-4-definizione-delle-figure-professionali-del-settore-florovivaistico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it